



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 13997/2024 tra:

CP_1 **Parte_1**

(p. i.v.a. **P.IVA_1**)

in persona del legale rappresentante *pro tempore*
rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Balsimelli e
Roberto Alboni entrambi del Foro di Arezzo nonché
elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta
elettronica certificata come indicati in atti

parte attrice

e

Controparte_2

(c.f. e p. i.v.a. **P.IVA_2**)

in persona del legale rappresentante *pro tempore*
rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Maria Corelli
del Foro di Paola (CS) nonché elettivamente domiciliata
presso il suo studio sito in Torino al corso Galileo
Ferraris n.73

parte convenuta

OGGETTO: contratto di consulenza professionale;
inadempimento contrattuale; domanda di risoluzione del
contratto per inadempimento ex art. 1453 del cod. civ.;
domanda di restituzione somme.

CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni

Parte attrice Parte 2:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa,

- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere da parte convenuta per non aver posto in essere le attività che si era obbligata a svolgere in favore di parte attrice con il contratto del 19.1.2023;

- dichiarare, dunque, la risoluzione di detto contratto per colpa della convenuta;

- conseguentemente, considerato il contratto ad esecuzione periodica e considerata l'iniziale attività svolta, condannare la convenuta a restituire a parte attrice la somma di euro 66.666,62 (oltre IVA) a titolo di restituzione del prezzo pagato in eccesso rispetto all'attività effettivamente posta in essere, salvo il più o meno che sarà ritenuto dall'adito giudice anche secondo giudizio di equità;

- accertare e dichiarare che l'attrice nulla deve alla convenuta.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

In linea istruttoria si insiste per l'ammissione dell'IF del l.r. della società convenuta."

Parte convenuta Controparte 2

"respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- nel merito,

accertato che non vi è stato alcun grave inadempimento da parte della Controparte_2

accertato che il contratto non può essere dichiarato risolto;

respingere le domande attoree tutte in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto e pertanto rigettare la richiesta di risoluzione del contratto siglato tra la [...] Controparte_2 e la Parte_2

In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ravvisato un inadempimento in capo alla Controparte_2 lo stesso venga dichiarato quale di scarsa importanza e

conseguentemente non tale da comportare la risoluzione del contratto e per l'effetto ridurre la richiesta di restituzione del prezzo pagato nella minor somma che verrà accertata in corso di causa o nella diversa misura che il Giudice vorrà determinare, se del caso, secondo equità. In ogni caso, con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n. 147/2022 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. 4%, IVA 22% e successive spese occorrente."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del presente giudizio.

La parte attrice **Parte_2** ha esposto in atto di citazione, fra l'altro, quanto segue:

1) essa attrice **Parte_2** è una società che produce e commercializza accessori e gioielli per aziende di alta moda, ma anche oggetti a marchio di sua proprietà "GOTI";

2) nel gennaio del 2023 l'odierna attrice **Parte_2** [...] e la società convenuta **Controparte_2** hanno siglato un contratto sulla base del quale la prima si è impegnata a corrispondere alla seconda complessivi € 200.000,00 oltre I.V.A., in rate mensili di € 16.666,66, a fronte della realizzazione e gestione di attività pubblicitaria e promozionale per mezzo di libri, riviste, periodici, WEB etc., nonché ricerca, organizzazione eventi e manifestazioni per tutto il 2023;

3) il rapporto contrattuale, in un primo momento, si è svolto con reciproca soddisfazione e ciò, per esempio, attraverso la riproduzione ad opera della parte convenuta **Controparte_2** del logo **Parte_2** nella rivista mensile "G&L GL.E.M." di cui l'odierna società attrice ha ricevuto, ogni mese, una copia;

4) oltre a ciò, nel giugno 2023, la società convenuta *Controparte_2* ha realizzato delle foto nelle quali l'attore *Parte_3* indossava gioielli a marchio "GOTTI", così garantendo all'odierna società attrice un testimonial di eccezione;

5) purtroppo, le soprammenzionate attività sono rimaste le uniche poste in essere dalla società convenuta nell'arco di tutto il 2023;

6) infatti, a decorrere da giugno 2023 la società convenuta non ha adempiuto al contratto oggetto della presente causa omettendo di organizzare convegni, iniziative o di promuovere pubblicazione e limitandosi alla stampa mensile della rivista G&L GL.E.M. con una "paginetta" interna dedicata all'odierna società attrice;

7) nello specifico, la società convenuta si era impegnata a svolgere mensilmente varie attività di promozione (pubblicazione di libri, riviste, periodici cartacei e WEB, siti internet, ricerca e organizzazione di eventi, congressi, manifestazioni a carattere commerciale e non etc.), a fronte del pagamento suddiviso in rate mensili da parte di essa attrice;

8) detta rateizzazione è operata, nelle intenzioni della società attrice, quale garanzia del fatto che la società convenuta avrebbe dovuto attuare iniziative in modo costante per ogni mese di durata del contratto;

9) detta circostanza, purtroppo, non si è realizzata, costringendo l'odierna società attrice a sospendere i pagamenti a decorrere dall'agosto 2023 e cioè dopo aver inutilmente chiesto alla società convenuta un "cambio di rotta";

10) le prime sette rate sono state pagate alle scadenze concordate, per un totale di € 116.666,62 oltre IVA;

11) tuttavia, nel dicembre 2023 e, poi, nell'aprile 2024, la società convenuta **Controparte_2** ha richiesto il pagamento delle restanti rate scadute;

12) data la mancata, almeno parziale, esecuzione del contratto, la società attrice, in data 14 maggio 2024, ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento, riservandosi il diritto di chiedere la restituzione delle somme già pagate;

13) a tale comunicazione non è seguita risposta fino a che, in data 16 luglio 2024, è giunto un nuovo sollecito di pagamento per il saldo delle fatture emesse per le mensilità da agosto a dicembre 2023, per totali € 101.666,65;

14) vista la mancata risposta alle contestazioni mosse con il messaggio di posta elettronica certificata del 14 maggio 2024 ed il sollecito inviato in data 16 luglio 2024, sussiste il concreto rischio che l'odierna convenuta [...] **Controparte_2** pur non avendo del tutto adempiuto agli obblighi contratti, possa ottenere un'ingiunzione di pagamento contro l'odierna società attrice.

La parte attrice **Parte_2** alla luce di quanto esposto, ha promosso il presente giudizio al fine di:

- veder dichiarata la risoluzione del contratto siglato in data 19 gennaio 2023 tra essa **Parte_2** [...] e la **Controparte_2** per grave inadempimento della seconda, con contestuale restituzione del prezzo pagato, ad eccezione di quanto dovuto per le prestazioni effettivamente svolte;

- veder condannata la società convenuta [...] **CP_2** alla restituzione, in favore della società attrice **Parte_2** di complessivi € 66.666,62 oltre IVA, a fronte dei € 116.666,62 oltre IVA già corrisposti, con ciò lasciando nella disponibilità di parte convenuta, a titolo di compenso per l'attività

effettivamente svolta, il 25% dell'importo totale pattuito, ossia complessivi € 50.000,00 oltre IVA.

La parte convenuta *Controparte_2* dal canto suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, ha chiesto l'integrale rigetto delle domande ex adverso formulate.

In particolare, la società convenuta *Controparte_2* [...] ha dedotto l'infondatezza delle tesi avversarie, eccependo di aver correttamente adempiuto alle prestazioni concordate, come risulterebbe dimostrato dai report prodotti e dalle comunicazioni inviate alla società attrice, la quale, per contro, non avrebbe mai risposto alle iniziative proposte.

La società convenuta *Controparte_3* ha inoltre dedotto l'asserita totale mancanza di prova dell'asserito grave inadempimento a lei imputato.

Secondo la prospettazione offerta dalla Difesa convenuta, considerata la facoltà di recesso prevista dall'art. 7 del contratto oggetto di causa, qualora la società attrice non fosse stata soddisfatta del lavoro svolto, avrebbe ben potuto recedere ed interrompere tempestivamente il rapporto contrattuale corrispondendo solamente quanto fino ad allora svolto dalla [...]

CP_2 piuttosto, secondo la deduzione di parte convenuta, la società attrice *Controparte_4* ha usufruito dei servizi svolti da essa convenuta e, solo dopo il sollecito di pagamento delle fatture scadute, ha ritenuto di contestare quanto richiesto proponendo il presente giudizio.

2. L'istruttoria svolta.

La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

3. Sul merito della causa.

La deduzione di parte attrice **Parte_2** in ordine all'asserito inadempimento di parte convenuta [...] **Controparte_3** è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere valutata e considerata nei limitati termini *infra* illustrati.

Le odierne parti contendenti hanno stipulato fra loro il contratto di consulenza del 19 gennaio 2023 (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).

L'oggetto del contratto prevedeva l'erogazione da parte della convenuta **Controparte_3** di un servizio di consulenza professionale in ordine alla:

- realizzazione, gestione e commercializzazione di ogni tipo e forma di attività pubblicitaria e promozionale per mezzo di libri, riviste, periodici cartacei ed web, siti internet, nonché la pubblicazioni a mezzo di altri mezzi di comunicazione di massa;
- ricerca e/o organizzazione di eventi ludici e di intrattenimento in generale, congressi, eventi aziendali, convegni e manifestazioni a carattere commerciale e non.

(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).

In contratto è stato anche stabilito quanto segue:

2.2 L'attività oggetto del Contratto verrà programmata dalla Consulente che provvederà a darne comunicazione all'Impresa.

(...)

3.3 La Consulente si impegna a promuovere a livello nazionale l'attività dell'Impresa, nonché a confrontarsi con i funzionari e gli impiegati messi a disposizione/incaricati dall'Impresa per quanto riguarda gli argomenti relativi alla gestione e all'organizzazione aziendale, alle sue politiche finanziarie, ai termini e alle condizioni di impiego dell'accordo, e più in generale per qualsiasi questione derivante dall'attività commerciale dell'impresa.

Il prezzo è stato pattuito in € 200.000,00 i.v.a. con rateizzazione mensile.

Si tratta di un prezzo unitario in riferimento al periodo di vigenza e durata del contratto dal 20 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (circa un intero anno solare).

Non si è dunque in presenza di un contratto ad esecuzione continuata o periodico, bensì di un ordinario contratto con previsione di un prezzo unitario.

La peculiarità del contratto sottoscritto fra le parti è che esso aveva un oggetto c.d. aperto, non analiticamente individuato, da determinarsi ad iniziativa della consulente con precipua necessità di collaborazione e concertazione delle specifiche iniziative promozionali da porre in essere.

La documentazione prodotta in atti così come le deduzioni delle parti evidenziano come l'attività svolta dalla parte convenuta non si è svolta in termini, ampiezza e volumi conformi al contratto e corrispondenti alla portata effettiva di esso e al correlato impegno economico assunto dalla parte attrice.

A ben vedere parte convenuta **Controparte_3** - a dimostrazione dell'asserito adempimento - ha prodotto documentazione afferente a sole due iniziative:

- la mail di aprile 2023 con la quale si chiede contezza e conferma in ordine ad alcune righe di presentazione dell'azienda per l'inserimento nel proprio magazine (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta);

- la mail di ottobre 2023 con la quale si dà conto e si comunica che il logo di parte attrice è stato inserito come marchio sponsor dell'evento "S.E.M.I. 2023" del 7-8 Settembre 2023 - Lecce (LE)".

Ulteriori attività sono indicate nel c.d. report prodotto sub doc. n. 10 del fascicolo di parte convenuta e si concretano sostanzialmente nell'inserimento e nella menzione del logo di parte attrice nei siti internet o

profili social di parte convenuta, nonché nell'inserimento del logo di parte attrice nella fashion week di Milano.

Il Tribunale ritiene che tale attività sia stata sufficientemente e adeguatamente remunerata dalla parte attrice mediante il versamento delle prime sette rate pari ad € 116.666,63 oltre I.V.A. e che, invece, non siano dovute le ulteriori rate richieste in via stragiudiziale dalla parte convenuta.

Invero, l'interpretazione del contratto alla luce del canone di buona fede induce a ritenere che l'attività posta a carico della parte convenuta doveva certamente essere di maggiore ampiezza.

E' evidente che gli accordi intercorsi fra le odierne parti contendenti vanno invero interpretati alla luce del canone della buona fede contrattuale.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina più accorta il principio di buona fede è invero un canone utile:

a) ad assolvere alla funzione integrativa del contenuto dispositivo del contratto (artt. 1374 e 1375 del codice civile);

b) ad interpretare correttamente le disposizioni del contratto (art. 1366 del codice civile).

Il canone di buona fede impone infatti di considerare l'interesse che ciascuna delle parti ha all'attuazione ed esecuzione del contratto ed impone a ciascuna di esse - nei limiti del disposto contrattuale - di operare per salvaguardare l'interesse altrui.

In tal senso possono dunque emergere disposizioni integrative del contratto che a ciò mirino, così come interpretazioni di disposizioni già presenti nel contratto orientate alla salvaguardia dell'interesse che ha motivato ciascuna parte nel determinarsi alla stipula di quel determinato negozio.

Nel caso in esame la prestazione contrattuale dovuta dalla parte convenuta, alla luce della portata economica

dell'accordo stipulato fra le parti, non poteva certo limitarsi alle attività sopra descritte ed effettivamente compiute dalla *Controparte_3*

Risulta dunque fondata la domanda qui svolta di accertamento negativo del credito come avanzata dalla parte attrice.

E invero il contratto richiedeva alla parte convenuta *Controparte_3* una certa attività promozionale e di ideazione di peculiari iniziative da sottoporre alla parte attrice *Parte_2*

Tale attività non risulta essere stata effettuata con sufficiente ampiezza.

Il Tribunale, peraltro, vista la natura c.d. aperta dell'oggetto del contratto, ritiene che non ricorrano i presupposti per la richiesta pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento di parte convenuta, ricorrendo invece esclusivamente i presupposti per l'operatività dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del codice civile come già opposta dalla parte attrice nella missiva stragiudiziale con la pec del 14 maggio 2024 (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte convenuta) a fronte della richiesta di pagamento formulata dalla parte convenuta.

Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, devono pertanto essere respinte le domande di declaratoria della risoluzione del contratto e di restituzione della somma già versata di € 66.666,62 (oltre i.v.a.) come avanzate dalla parte attrice *Parte_2*

[...] nei confronti della società convenuta *CP_3*
[...]

Va invece accolta la domanda di accertamento negativo del credito come avanzata dall'odierna parte attrice dovendosi accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dalla parte attrice *Parte_2* in favore della parte convenuta *Controparte_3* in relazione al

contratto di consulenza stipulato fra le parti in data 19 gennaio 2023.

4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e deliberazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché non rilevanti al fine del decidere ovvero inammissibili, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.

Stante la soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) **Rigetta** le domande di declaratoria della risoluzione contrattuale e restituzione somme come avanzate dalla parte attrice **Parte_2** nei confronti della parte convenuta **Controparte_3**

2) **Accerta e dichiara** che nulla è più dovuto dalla parte attrice **Parte_2** in favore della parte convenuta **Controparte_3** in relazione al

contratto di consulenza stipulato fra le parti in data 19 gennaio 2023.

3) **Compensa** integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..

Così deciso in Torino il giorno 9 gennaio 2026.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende